

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4713 del 14/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LAGHI ANNA S.R.L. DI CARPI INSEDIAMENTO DI VIA GRIDUZZA 4AD, LOC. CORTILE - CARPI (MO). RIFERIMENTO N. 682/18 DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. - PRATICA SINADOC 15861/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4894 del 13/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA LAGHI ANNA S.R.L. DI CARPI, INSEDIAMENTO DI VIA GRIDUZZA 4AD, LOC. CORTILE - CARPI (MO). RIFERIMENTO N° 682/18 DEL SUAP DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE. - PRATICA SINADOC 15861/2018

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Laghi Anna s.r.l. con sede legale in Comune di Carpi, Via Griduzza 4AD, quale gestore dell'insediamento ubicato in Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n°26133 del 19/05/2018. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 10254 pratica n° 15861 del 21/05/2018.

Con nota protocollo n° 12498 del 21/06/2018 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 20/07/2018 con protocollo n° 14623 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la relazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Ing. Michele Gnudi, dalla quale si evince come la ditta Laghi Anna s.r.l. nell'esercizio della sua ordinaria attività rispetti i limiti di immissione al confine ed il criterio differenziale ai ricettori abitativi più prossimi.

La ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi, nell'insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi, svolge attività di laghi da pesca con bar, ristorante e piscina.

Con riguardo all'insediamento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del ST distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena con protocollo n° 14072 del 10/07/2018 relativamente agli scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'insediamento di cui al presente atto.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13, ai fini dell'adozione da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi per

l'insediamento ubicato in Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento abbia durata pari a 15 anni dal 18/09/2018 al 17/09/2033, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

- 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.
- 8) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in	Comune di Carpi

acque superficiali	
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in acque superficiali	S.A.C. ARPAE di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 9) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Allegato ACQUA – Pratica Sinadoc 15861/2018

Ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi, insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali - Acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali - Acque reflue domestiche in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi, nell'insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi, svolge attività di laghi da pesca con bar ristorante e piscina.

Dall'insediamento si originano 4 punti di scarico distinti: S1, S2a e S2b, S3 che recapitano in fosso di scolo e poi al Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla piscina (S1), previo trattamento con apposito impianto di trattamento e successiva dechlorazione, saranno convogliate nel fosso di scolo interpoderale sul lato ovest;
- le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal troppo pieno dei laghetti di pesca sportiva (S2a e S2b) scaricano nel fosso di scolo interpoderale;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi, e dalla cucina dell'insediamento (S3), previo trattamento mediante degrassatore, fosse settiche di tipo Imhoff e filtro batterico anaerobico, sono convogliate nel fosso stradale lato nord e poi nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'insediamento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata in acque superficiali;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dallo svuotamento delle vasche adibite ad allevamento ittico sono classificabili come “acque reflue assimilate alle domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della piscina sono classificabili come “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico dell'insediamento risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto, ad eccezione dei laghi da pesca in quanto avviene mediante canale di bonifica.

I laghi da pesca non contemplano attività di allevamento ittico e sono caratterizzati da una capacità ittica inferiore a 1 kg per mq di specchio d'acqua.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal distretto di Modena Nord-Carpi di ARPAE Modena acquisito agli atti con protocollo n° 14072 del 10/07/2018.

D – Prescrizioni e disposizioni

1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Laghi Anna s.r.l., con sede legale a Carpi, Via Griduzza 4AD, per l’insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi, **a scaricare nel fosso di scolo interpodereale adiacente la proprietà con recapito finale nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore i propri reflui aziendali costituiti da:** acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche e acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall’attività di laghi da pesca con bar ristorante e piscina in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all’istanza di autorizzazione unica ambientale.

2) Lo scarico S1(piscina) deve rispettare i limiti di Tabella 3, allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 ss.mm. per gli scarichi in acque superficiali.

In merito alle modalità e alla qualità dello scarico derivante dalla piscina, nel caso di cambio totale dell’acqua, è d’obbligo il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, che prevede una concentrazione massima $\leq 0,2$ mg/l per il “cloro attivo libero” prima dello scarico. Detto valore è ottenibile con idonea dechlorazione delle acque, conseguibile con il mancato apporto di sanificanti per il tempo necessario.

Il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti, oltre al rispetto d’ogni altra condizione prevista. Dovrà essere particolarmente curato il mantenimento dell’efficienza della macchina a fanghi attivi, procedendo a vuotature periodiche dei sedimenti e dei fanghi e conservando la documentazione degli smaltimenti.

3) Gli scarichi S2a e S2b (troppo pieno dei laghetti da pesca), relativamente alle operazioni di periodica pulizia dei laghetti di pesca tramite lo svuotamento integrale dei bacini e con rilascio delle acque al fosso di scolo podereale, potranno essere attivati solo previa valutazione dell’effettiva capacità di ricezione del corpo idrico; dell’attivazione degli scarichi dovrà sempre essere data comunicazione, almeno due giorni prima, anche a mezzo fax, al distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena e alla SAC ARPAE di Modena.

4) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a monte dei singoli scarichi finali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

- 5) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei depuratori a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 8) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 10) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Allegato ACQUA – Pratica Sinadoc 15861/2018

Ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi, insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali - Acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali - Acque reflue domestiche in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta Laghi Anna s.r.l. di Carpi, nell'insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi, svolge attività di laghi da pesca con bar ristorante e piscina.

Dall'insediamento si originano 4 punti di scarico distinti: S1, S2a e S2b, S3 che recapitano in fosso di scolo e poi al Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dalla piscina (S1), previo trattamento con apposito impianto di trattamento e successiva dechlorazione, saranno convogliate nel fosso di scolo interpoderale sul lato ovest;
- le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal troppo pieno dei laghetti di pesca sportiva (S2a e S2b) scaricano nel fosso di scolo interpoderale;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi, e dalla cucina dell'insediamento (S3), previo trattamento mediante degrassatore, fosse settiche di tipo Imhoff e filtro batterico anaerobico, sono convogliate nel fosso stradale lato nord e poi nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'insediamento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata in acque superficiali;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue provenienti dallo svuotamento delle vasche adibite ad allevamento ittico sono classificabili come “acque reflue assimilate alle domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della piscina sono classificabili come “acque reflue industriali assimilate alle domestiche”.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

L'approvvigionamento idrico dell'insediamento risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto, ad eccezione dei laghi da pesca in quanto avviene mediante canale di bonifica.

I laghi da pesca non contemplano attività di allevamento ittico e sono caratterizzati da una capacità ittica inferiore a 1 kg per mq di specchio d'acqua.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal distretto di Modena Nord-Carpi di ARPAE Modena acquisito agli atti con protocollo n° 14072 del 10/07/2018.

D – Prescrizioni e disposizioni

1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Laghi Anna s.r.l., con sede legale a Carpi, Via Griduzza 4AD, per l’insediamento di Via Griduzza 4AD, loc. Cortile - Carpi, **a scaricare nel fosso di scolo interpodereale adiacente la proprietà con recapito finale nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore i propri reflui aziendali costituiti da:** acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche e acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall’attività di laghi da pesca con bar ristorante e piscina in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all’istanza di autorizzazione unica ambientale.

2) Lo scarico S1(piscina) deve rispettare i limiti di Tabella 3, allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 ss.mm. per gli scarichi in acque superficiali.

In merito alle modalità e alla qualità dello scarico derivante dalla piscina, nel caso di cambio totale dell’acqua, è d’obbligo il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, che prevede una concentrazione massima $\leq 0,2$ mg/l per il “cloro attivo libero” prima dello scarico. Detto valore è ottenibile con idonea dechlorazione delle acque, conseguibile con il mancato apporto di sanificanti per il tempo necessario.

Il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti, oltre al rispetto d’ogni altra condizione prevista. Dovrà essere particolarmente curato il mantenimento dell’efficienza della macchina a fanghi attivi, procedendo a vuotature periodiche dei sedimenti e dei fanghi e conservando la documentazione degli smaltimenti.

3) Gli scarichi S2a e S2b (troppo pieno dei laghetti da pesca), relativamente alle operazioni di periodica pulizia dei laghetti di pesca tramite lo svuotamento integrale dei bacini e con rilascio delle acque al fosso di scolo podereale, potranno essere attivati solo previa valutazione dell’effettiva capacità di ricezione del corpo idrico; dell’attivazione degli scarichi dovrà sempre essere data comunicazione, almeno due giorni prima, anche a mezzo fax, al distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena e alla SAC ARPAE di Modena.

4) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a monte dei singoli scarichi finali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

- 5) Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei depuratori a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Deve essere mantenuta a disposizione dell’organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell’impianto di depurazione.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l’impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 8) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 10) L’esercizio nell’insediamento di attività comportante l’impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l’obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all’avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 11) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.